

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e smi, sul progetto di "Variante per ampliamento dell'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici per uso agricolo", in comune di Crevalcore (BO), proposto da C.A.A. Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli S.r.l., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

In merito all'Autorizzazione Unica alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, art. 208 D.Lgs n. 152/2006 e smi:

1. si autorizza l'esecuzione delle opere progettuali nel rispetto delle seguenti condizioni:

Termine di inizio e di ultimazione dei lavori:

- i lavori devono avere inizio entro 1 anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo, a pena di decadenza del provvedimento, ed ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
- la ditta è tenuta a segnalare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, all'ARPAE SAC di Bologna e Servizi Territoriali di Bologna, al Comune di Crevalcore e all'Ausl Bologna, il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice e del Direttore di lavori con relative sottoscrizioni per accettazione;
- il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alle rispettive scadenze, con comunicazione motivata da parte dell'interessato; decorsi tali termini il titolo abilitativo decade di diritto per la parte non eseguita.

Il titolare ha l'obbligo (obblighi generali):

- di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico (presso il Servizio competente);
- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi del Titolo edilizio, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi di indirizzi;
- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del Titolo edilizio e degli elaborati allegati;
- di trasmettere allo Sportello Unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:

- a) dalla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità;
- b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla seguente lettera c);
- c) dal certificato di collaudo statico, dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;
- d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;
- e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 15/2013;
- f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c) della L.R. 15/2013;

- il proprietario, l'assuntore ed il Direttore Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di Leggi e di Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso;
 - il Titolo autorizzativo riguarda esclusivamente le opere e gli interventi richiesti, non estende i suoi effetti né comporta alcuna valutazione su altre parti dell'immobile/area pur descritte negli elaborati grafici, né costituisce sanatoria di eventuali abusività edilizie che non risultino specificate espressamente dal richiedente;
 - il Titolo vale anche quale autorizzazione alla installazione di baracche di cantiere, limitatamente al tempo di validità del provvedimento;
 - il Titolo è rilasciato facendo salvo i diritti e gli interessi dei terzi, verso i quali il titolare assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune di Crevalcore da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal provvedimento stesso;
 - il provvedimento è trasferibile ai successori o aventi causa.
2. si modifica l'Autorizzazione unica al Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" S.r.l., rilasciata con delibera della

Giunta Provinciale di Bologna n. 294 del 26/05/2009 e s.m.i, relativa al centro di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici per usi agricoli, localizzato in Via Eurissa, Comune di Crevalcore, fraz. di Palata Pepoli (BO), stabilendo quanto segue:

- in merito alla "Documentazione da presentare prima dell'utilizzo delle opere oggetto della presente variante progettuale" si rimanda a quanto specificato nell'Atto autorizzativo;
- in merito alle "Garanzie finanziarie" si rimanda a quanto specificato nell'Atto autorizzativo;
- in merito alla "Gestione delle acque reflue di scarico" si specifica che per l'impianto potenziato sono autorizzati tre punti di scarico:

Scarico n. 1: scarico in fosso stradale tombato lato via Eurissa poi Canale Edoardo Palata (Consorzio della Bonifica Burana) di acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili di transito poste lungo il perimetro esterno delle vasche n. 3 e n. 4, composte dall'unione delle acque di prima pioggia trattate (vasca di accumulo/sedimentazione, dissabbiatore e disoleatore) e delle acque di seconda pioggia, previa laminazione in invaso non fruibile (manufatti e tubazioni);

Scarico n. 2: scarico in fosso stradale tombato lato via Eurissa poi Canale Edoardo Palata (Consorzio della Bonifica Burana) di acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili di transito poste lungo il perimetro esterno della vasche n. 1 e n. 2 composte dall'unione delle acque di prima pioggia trattate (vasca di accumulo/sedimentazione, dissabbiatore e disoleatore) e delle acque di seconda pioggia, previa laminazione in invaso non fruibile (manufatti e tubazioni), e delle acque nere dei servizi igienici dell'ufficio preventivamente trattate (fossa imhoff e filtro batterico percolatore anaerobico);

Scarico n. 3: scarico in fosso stradale tombato lato via Eurissa poi Canale Edoardo Palata (Consorzio della Bonifica Burana) di acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili di transito poste lungo il perimetro esterno della vasche n. 5 e n. 6, composte dall'unione delle acque di prima pioggia trattate (vasca di accumulo/sedimentazione, dissabbiatore e disoleatore) e delle acque di seconda pioggia, previa laminazione in invaso secco fruibile (area piazzale permeabile) ed in invaso non fruibile (manufatti e tubazioni).

Prescrizioni:

- a) al pozzetto di prelievo e campionamento immediatamente a valle del recettore finale (fosso tombato stradale di Via Eurissa) gli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 - parte terza per gli scarichi in acque superficiali;

- b) nel punto di controllo parziale delle acque di prima pioggia trattate posto in uscita dai sistemi di accumulo/sedimentazione e di dissabbiatura/disoleazione, devono essere garantiti i limiti di accettabilità di cui al punto precedente, con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali;
- c) lo scarico parziale delle acque reflue domestiche, considerata la limitata consistenza dei reflui prodotti, non è soggetto al rispetto di specifici limiti di accettabilità ma alle prescrizioni gestionali ed operative atte a garantire il buon rendimento del sistema di trattamento, tra cui la periodica pulizia e svuotamento dei fanghi, il controlavaggio e/o sostituzione del filtro percolatore;
- d) il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
- tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - i sistemi di gestione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia ed il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche siano soggetti a periodiche verifiche funzionali ed alla manutenzione necessaria a eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinarsi in acque superficiali di sostanze inquinanti;
 - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di gestione acque meteoriche e dal sistema di trattamento delle acque reflue domestiche sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - la documentazione relativa agli interventi di manutenzione dei sistemi di trattamento delle acque reflue e dell'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - la frequenza degli interventi di pulizia della viabilità interna impermeabile e degli interventi eventualmente necessari a ripristinare l'adeguata permeabilità delle zone di transito per garantire la funzione di laminazione, dovrà essere valutata costantemente in funzione delle condizioni delle pavimentazioni al fine di mantenere efficiente il sistema di laminazione previsto;
 - sia effettuata la periodica pulizia del tratto fognario a monte e a valle degli scarichi corrispondente al fosso stradale tombato di Via Eurissa al fine di mantenere l'efficienza dello scolo ed evitare ristagni di refluo con conseguente sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.

Avvertenze:

- il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Inoltre si prescrive di:

- in merito ai contributi di costruzione:

3. provvedere al versamento del contributo di costruzione, come da calcolo che segue effettuato dagli Uffici Comunali e presentare le relative ricevute presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Crevalcore, prima dell'inizio dei lavori:

U1	Mq	53,04	a	Euro/mq	10,58	=	Euro	561,16
U2	Mq	53,04	a	Euro/mq	2,22	=	Euro	117,75
D+S	Mq	53,04	a	Euro/mq	4,1675	=	Euro	221,04

- In merito alla proliferazione di insetti infestanti:

4. per quanto riguarda la proliferazione di insetti infestanti connessi allo stoccaggio dei fanghi, il Proponente dovrà predisporre un piano annuale di monitoraggio e disinfezione contro insetti dannosi, in particolare mosche; nel piano dovranno essere indicati:
 - modalità di monitoraggio della popolazione di insetti e soglia di intervento;
 - tipologia dei prodotti che si intendono utilizzare (adulticidi e/o larvicidi) al superamento della suddetta soglia e relativa frequenza dei trattamenti, con particolare riferimento ai mesi estivi (luglio-agosto) caratterizzati da alte temperature e conseguente rapido sviluppo degli insetti infestanti; copia del suddetto Piano dovrà essere inviato ad ARPAE ed al Servizio Ambiente del Comune.

- In merito al sistema di laminazione delle acque:

5. in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il

territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;

6. a opere concluse, dovrà essere rilasciata al Consorzio della Bonifica Burana da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.

- In merito alla verifica archeologica:

7. si prescrive, a scopo cautelativo, che le opere di scavo vengano effettuate sotto il controllo di archeologi professionisti, che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e senza oneri per la medesima; tali controlli saranno finalizzati a verificare l'estendersi o meno del deposito sopra ricordato ed all'acquisizione di eventuali ulteriori elementi o dati di carattere paleo-ambientale.

- In merito alla presenza della fascia di rispetto del metanodotto:

8. l'intera fascia asservita della condotta, di 20 m per parte rispetto all'asse della stessa, deve essere mantenuta, ad eccezione della recinzione perimetrale, libera da costruzioni di qualsiasi tipologia, anche se di tipo amovibile, canalizzazioni chiuse, cavidotti, pavimentazioni, pali di illuminazione, depositi di materiali, parcheggi, ecc. e sia mantenuta a terreno verde;

9. la recinzione delimitante il perimetro dell'area sia realizzata, nel punto più vicino, alla distanza di almeno 7 metri dall'asse della condotta; detta recinzione dovrà essere leggera e traguardabile del tipo paletti in ferro e rete metallica; i pali di sostegno della recinzione dovranno essere direttamente infissi nel terreno per una profondità massima di interrimento di 0,5 m dall'attuale piano di campagna;

10. prima dell'inizio delle opere, qualora non sia ancora stato eseguito, sia concordato con i tecnici del Centro Manutenzione Snam Rete Gas di Bologna, competenti per territorio, il picchettamento in campo della condotta in modo da poter verificare il rispetto della distanza di servitù per le opere da realizzare;

11. nel corso dei lavori per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di vasche, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) sia effettuato entro la fascia asservita della condotta; a tale proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori tra la ditta realizzatrice ed il Centro Snam Rete Gas di Bologna competente e responsabile per territorio";

12. che eventuali scavi in prossimità della condotta, siano preventivamente concordati con i tecnici di Snam

Rete Gas e comunque realizzati a mano ed in presenza costante del personale di Snam Rete Gas che fornirà eventuali prescrizioni del caso;

13. deve essere sempre garantito in ogni momento il libero intervento sull'intera fascia asservita della condotta, per manutenzione, riparazioni ed emergenza;

14. nessuna rivalsa potrà essere mossa nei confronti di codesta società nel caso di interventi necessari ed urgenti sulla condotta, che possano arrecare danno alle opere autorizzate con la presente e poste dentro la fascia asservita della condotta;

15. prima dell'inizio dei lavori, sarà trasmesso alla ditta dal Centro Competente Snam Gas Metano, il verbale dei rischi specifici per rendere edotto ai fini della sicurezza, tutto il personale in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento terra, in vicinanza del ns. metanodotto;

16. la ditta proponente l'opera dovrà prendere preventivamente contatti con l'ufficio territorialmente competente di Snam (051/4140880) per concordare ogni fase dei lavori.

- In merito alla Concessione per la derivazione di acqua pubblica:

17. devono essere attuate le prescrizioni contenute nell'Atto relativo al Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, allegato alla presente delibera.

- In merito al Piano di utilizzo terre di scavo:

18. per quanto riguarda il Piano utilizzo terre di scavo la durata del Piano approvato è individuata in due anni dalla data di avvio dei lavori.

- In merito al conferimento del materiale finale:

19. qualora per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione stoccati nell'impianto sia necessario ampliare la disponibilità di terreni, sarà necessario richiedere una nuova AUA all'ARPAE SAC competente o modificare le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3.

- In merito alla viabilità:

20. per garantire la sicurezza dell'immissione dei mezzi sulla strada provinciale, dovrà essere installata, a cura e spese del richiedente, segnaletica verticale a protezione dell'intersezione; a tal fine si chiede di concordare i dettagli operativi con il responsabile di Area del Servizio competente della Città metropolitana di Bologna.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

21. al fine di minimizzare gli impatti ambientali del progetto, l'impianto deve essere realizzato secondo le modalità, opere, mitigazioni previste dal progetto;

ATMOSFERA

22. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di anidride carbonica, si chiede di fornire al Servizio Ambiente del Comune i dati statistici relativi all'incremento di emissioni dovute al maggior traffico veicolare connesso all'ampliamento dell'impianto;
23. per quanto riguarda emissioni odorose si chiede di evitare, ogni volta sia possibile, il passaggio nei centri abitati dei mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi, individuando eventuali itinerari alternativi da comunicare ai soggetti trasportatori;

ACQUE

24. si prescrive, per la fase di scavo delle vasche, di verificare puntualmente la presenza di un'eventuale falda e di realizzare gli opportuni interventi per l'allontanamento delle acque e per la messa in sicurezza delle scarpate di scavo;

RUMORE

25. qualora dovessero essere segnalati problemi o lamentele da parte della cittadinanza, dovranno essere eseguiti monitoraggi *ad hoc*;

VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI

26. devono essere attuate le prescrizioni contenute nell'Atto relativo alla Valutazione di Incidenza, allegato alla presente delibera;

PAESAGGIO

27. il deposito temporaneo del materiale oggetto di scavo, previsto prima del riutilizzo, non potrà superare i 12 mesi, così come previsto nel Piano di Riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo presentato dal proponente;

MONITORAGGI

28. in merito agli odori, si prescrive che, in caso di segnalazioni di disturbo, la Ditta dovrà farsi carico di effettuare un monitoraggio odorigeno, da definire in accordo con ARPAE e, se necessario in base agli esiti del monitoraggio, elaborare entro 6 mesi dalla segnalazione un piano di abbattimento degli odori da sottoporre alla valutazione e approvazione dell'Autorità competente per la VIA;
29. in merito alla vegetazione, i monitoraggi periodici dovranno essere a cadenza semestrale, nell'arco dei tre anni successivi alla conclusione degli interventi relativi alla vegetazione; al termine dei 3 anni di monitoraggio dovrà essere redatta una relazione che attesti le condizioni fitosanitarie delle nuove fasce vegetazionali, individuando i possibili interventi manutentivi necessari negli anni successivi; tale relazione dovrà essere inviata ad ARPAE e al Comune di Crevalcore;

b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha

firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

- c) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna ha rilasciato la modifica all'Autorizzazione Unica vigente, ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/2006 e smi, con Determina del Dirigente della SAC, DET-AMB/2017/5429 del 12/10/2017, la cui efficacia è subordinata all'efficacia della presente delibera; tale provvedimento costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;
- d) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha rilasciato al Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli S.r.l. la Valutazione di Incidenza a firma del Responsabile del Servizio, atto con PG/2017/697011 del 02/11/2017 e acquisito da ARPAE con il protocollo PGB0/2017/25454 del 02/11/2017; tale provvedimento costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- e) di dare atto che ARPAE SAC di Modena ha rilasciato al Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli S.r.l. il Rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea, con DET-AMB-2017-4254 del 07/08/2017, a firma del Dirigente della Struttura; tale provvedimento costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- f) di dare atto che il Sindaco Metropolitan di Bologna ha rilasciato l'Atto di competenza in merito alla Variante urbanistica al RUE, ricompresa nella VIA, ai sensi dell'art. 17 della LR 9/99 e smi; tale Atto costituisce l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- g) di dare atto che il Comune di Crevalcore ha espresso le proprie determinazioni in materia edilizio-urbanistica, in merito alla salute pubblica e all'impatto ambientale, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Consiglio Comunale dovrà ratificare la Variante al RUE entro 30 giorni dall'emanazione della presente delibera, ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R. 9/99;
- h) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 5 ottobre 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito agli aspetti di competenza, acquisito da ARPAE con il protocollo PGB0/2017/0011475 del 23/05/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; di dare atto che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna non ha inviato il proprio parere per quanto di competenza e non ha partecipato alla seduta conclusiva del 5 ottobre 2017, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- i) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Burana non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 5 ottobre 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito agli aspetti di competenza, acquisito da ARPAE con protocollo PGB0/2017/20933 del 08/09/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- j) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 5 ottobre 2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il proprio parere con nota acquisita da Arpae con protocollo PGB0/2017/17449 del 25/07/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- k) di dare atto che l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha inviato una comunicazione, acquisita con PGB0/2017/17045, il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- l) di dare atto che Snam Rete Gas non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 5 ottobre 2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il proprio parere con nota acquisita da Arpae con protocollo PGB0/2017/18230 del 02/08/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- m) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13/2015, approvata con D.G.R. 2170/2016, ha inviato lo schema di delibera per il provvedimento motivato ed espresso alla Regione Emilia-Romagna con nota prot.PGB0 25496/2017 in data 02/11/2017, che l'ha acquisito al prot. PG/2017/698300 in data 03/11/2017;
- n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e smi, copia della presente deliberazione al proponente;

- o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Crevalcore, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, AUSL Bologna, Consorzio della Bonifica Burana, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, SNAM - Rete Gas;
- p) di dare atto che nella documentazione presentata dal proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 1.242.291,11; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono state corrisposte per un ammontare di € 1.000, in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99;
- q) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17, comma 10 della LR 9/99, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso detto termine, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la procedura di VIA deve essere reiterata;
- r) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione;
- s) di pubblicare integralmente sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
